

SCRITTURA PRIVATA

Contratto di comodato di edificio comunale sito nella frazione Figino.

L'anno duemilaventisei, addìdel mese di alle ore nove e trenta in Albera Ligure (AL), nella sede municipale di Albera Ligure

Premesso

Che il Comune di Albera Ligure è titolare del diritto di proprietà del bene immobile contraddistinto:

- a) al catasto fabbricati del Comune di Albera Ligure, sezione Albera, foglio 12 particella 342, categoria B5, superficie 82 mq e ubicato in strada vecchia Figino;
- b) al catasto terreni del Comune di Albera Ligure, sezione Albera, foglio 12 particella 342, ente urbano, superficie 230 mq collegato all'immobile di cui alla precedente lettera a);

Che il bene immobile attualmente non rientra fra quelli adibiti a funzioni fondamentali dell'ente;

Che con la deliberazione di Giunta Comunale n. ... del è stato deciso di attribuire mediante contratto di comodato il bene al seguente soggetto: Circolo Acli "La Bianca", avente sede in Albera Ligure, via Volpara 2 – Frazione Figino, codice fiscale 92039480063, ed è stato approvato lo schema di contratto di comodato che disciplina i rapporti giuridici tra comodante e comodatario per l'intera durata del rapporto giuridico;

Considerato di dover provvedere, in attuazione all'atto amministrativo autorizzativo a stipulare il relativo contratto di comodato;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Il COMUNE DI ALBERA LIGURE corrente in Albera Ligure (AL) Via Roma n. 4 Cod. Fisc. 83003990062 e P.IVA 01127250064, in persona del Sindaco pro tempore Renato Lovotti, nato a Rocchetta Ligure (AL) il 23.12.1946, concede in comodato all'ente senza scopo di lucro denominato Circolo Acli "La Bianca", avente sede in Albera Ligure, via Volpara 2 – Frazione Figino, codice fiscale 92039480063 che, nella persona del legale rappresentante Alessandro Ugo Carlo Maria Parlanti, nato a Milano il 14.07.1962, il bene immobile contraddistinto

- a) al catasto fabbricati del Comune di Albera Ligure, sezione Albera, foglio 12 particella 342, categoria B5, superficie 82 mq e ubicato in strada vecchia Figino;
- b) al catasto terreni del Comune di Albera Ligure, sezione Albera, foglio 12 particella 342, ente urbano, superficie 230 mq collegato all'immobile di cui alla precedente lettera a);

Art. 2

Durata

Il contratto di comodato viene stipulato per il seguente periodo: dal giorno della stipula per una durata di anni dieci, prorogabili per un ulteriore periodo di pari durata. Ne consegue che il comodatario acquisisce la detenzione del bene dal giorno della stipula del presente atto e si impegna a liberare il bene alla data di scadenza del presente contratto.

Le parti rappresentano nel presente atto negoziale che la causa concreta del contratto di comodato è intimamente connessa all'uso del bene per le finalità esclusive dell'ente senza

scopo di lucro.

Art. 3 **Finalità**

Il comodatario si impegna ad utilizzare il bene nel rispetto del seguente contratto e per le finalità proprie dell'associazione escludendone qualsiasi uso diverso, anche se temporaneo.

Art. 4 **Obblighi del comodatario**

Il comodatario si impegna a:

- a) mantenere il bene in perfetto stato di efficienza e conservazione utilizzandone con la dovuta diligenza ed attenzione e prestando la vigilanza necessaria;
- b) far rispettare a tutti coloro che lo usano le norme di utilizzo del bene previste dal presente comodato e dal regolamento di gestione dei beni comunali.

Art. 5 **Oneri del comodatario**

Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria del bene, tutte, nessuna esclusa, (consumi di utenze), sono a carico del comodatario. A tal fine il comodatario provvederà entro 30 giorni alla volturazione a suo nome dei contratti di servizio e di erogazione.

Laddove entro 30 giorni le richieste di volturazione non fossero state attivate, il presente contratto si intende risolto per mutuo consenso tra le parti ed in via automatica senza formalità alcuna con obbligo di rilascio immediato del bene oggetto di comodato.

Qualora guasti o usuramento avvenissero per carenza di manutenzione o mancante/intempestiva segnalazione scritta al Comune da parte del comodatario di guasti o necessità di manutenzione straordinaria, questi ne assumerà la relativa intera responsabilità con obbligo di riparazione e/o sostituzione a propria cura e spese. In caso di inadempienza il Comune, previa diffida ad adempiere, provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del comodatario e risoluzione del presente contratto.

Sono altresì a carico del comodatario la tempestiva segnalazione scritta al Comune di ogni anomalia o difetto di funzionamento o delle condizioni di inefficienza e/o carenza di sicurezza del bene, nonché le spese necessarie per le pulizie e per il funzionamento ordinario del bene, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti intercorrenti fra il comodatario medesimo e i propri collaboratori o incaricati.

Sono altresì a carico del comodatario l'adeguamento degli impianti agli standard di sicurezza previsti dalla legge.

Art. 6 **Divieto di subcomodato**

Il comodatario non potrà concedere in godimento a terzi, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto del presente contratto, senza apposita formale autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 7 **Risoluzione / Recesso del comodato**

Le parti di comune accordo in ragione della finalità per la quale il contratto è stato stipulato convengono che è vietata qualsiasi destinazione, od utilizzo del bene, anche parziale, diversa da quella prevista nel presente atto.

Le parti convengono quindi che l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle per il quale il bene viene concesso, costituisce inadempimento contrattuale e che l'inadempimento a sua volta costituisce avveramento di condizione risolutiva del contratto.

Il comodante ha titolo per ottenere la restituzione anticipata del bene laddove il comodante non

utilizzi il bene per un periodo continuativo di sei mesi, ovvero cessi l'utilizzazione del bene, ovvero lo abbia attribuito in godimento il bene a soggetti terzi ed a prescindere dalle motivazioni di attribuzione.

Le parti convengono che, in attuazione dell'art. 1809, comma 2, c.c., il comodante potrà, altresì, ottenere la restituzione dell'immobile prima della scadenza contrattuale, al fine del suo utilizzo per gravi motivi di particolare interesse del comodante. In questa evenienza la richiesta di restituzione del bene dovrà esplicitare le ragioni della medesima ed il bene dovrà essere restituito, purché sia possibile, entro 30 giorni, ovvero nel tempo che secondo la fattispecie del caso sia quello necessario alla restituzione del bene secondo parametri di collaborazione e buona fede.

Art. 8

Responsabilità verso terzi

Il comodatario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dall'utilizzo dell'immobile oggetto del presente contratto, salvi i casi relativi ad incidenti o danni a cose e persone che dovessero verificarsi per inadempienze o violazioni convenzionali attribuibili al Comune ai sensi del presente contratto.

A tale scopo il comodatario si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per la durata del presente contratto.

Art. 9

Disposizioni generali e finali

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del comodatario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rendono applicabili gli artt. 1803 e ss. c.c., che disciplinano il contratto di comodato.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE - COMODANTE

IL COMODATARIO